

vigente al

**08/03/2022**



[Mostra Atto Originario](#)

[Mostra Atto Multivigente](#)

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (16G00082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/2016

(GU n.118 del 21-05-2016)

## Articoli



Testo in vigore dal: **5-6-2016**

## APPROFONDIMENTI

[aggiornamenti all'atto](#)

[atti aggiornati](#)

[atti correlati](#)

[note atto](#)

[lavori preparatori](#)

[relazioni](#)

[aggiornamenti al titolo](#)

[aggiornamenti alla struttura](#)

## FUNZIONI

[esporta](#)

[esporta in Akoma ntoso](#)

[collegamento permanente](#)

[indice dell'atto](#)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli [articoli 2 e 3 della Costituzione](#) e reca la disciplina delle convivenze di fatto.

2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale

o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se

l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero

può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in

tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che

ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'[articolo 87,](#)

[primo comma, del codice civile](#); non possono altresì contrarre unione

civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e

la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o

tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con

l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero

sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura

cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso

semplice è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di

proscioglimento.

5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli [articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile](#).

6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'[articolo 68 del codice civile](#), può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza.

7. L'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

- a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
- b) le circostanze di cui all'[articolo 122, terzo comma, numeri 2\), 3\) e 4\), del codice civile](#).

8. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è

certificata  
dal relativo documento attestante la costituzione  
dell'unione, che  
deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione  
del loro  
regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati  
anagrafici  
e alla residenza dei testimoni.

10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile  
le parti  
possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione  
civile tra  
persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo  
tra i loro  
cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome  
comune il  
proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione  
all'ufficiale di  
stato civile.

11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone  
dello stesso  
sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i  
medesimi  
doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco  
all'assistenza  
morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le  
parti sono  
tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e  
alla propria  
capacita' di lavoro professionale e casalingo, a  
contribuire ai  
bisogni comuni.

12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita  
familiare e  
fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta  
il potere  
di attuare l'indirizzo concordato.

13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra  
persone dello  
stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione  
patrimoniale, e'  
costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma,  
modifica,  
simulazione e capacita' per la stipula delle convenzioni  
patrimoniali  
si applicano gli [articoli 162, 163, 164 e 166 del codice  
civile](#). Le  
parti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri  
previsti  
dalla legge per effetto dell'unione civile. Si  
applicano le  
disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del  
capo VI del  
titolo VI del libro primo del [codice civile](#).

14. Quando la condotta della parte dell'unione civile e'  
causa di  
grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero  
alla liberta'  
dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, puo'  
adottare con  
decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'[articolo  
342-ter del](#)

[codice civile](#).

15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

16. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli [articoli 2118](#) e [2120 del codice civile](#) devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.

19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del [codice civile, nonché gli articoli 116, primo comma](#), 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del [codice civile](#).

20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del [codice civile](#) non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla [legge 4 maggio 1983, n. 184](#). Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV

del libro secondo del [codice civile](#).

22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.

23. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'[articolo 3, numero 1\)](#) e [numero 2\)](#), [lettere a\)](#), [c\)](#), [d\)](#) ed [e\)](#), della [legge 1° dicembre 1970, n. 898](#).

24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della [legge 1° dicembre 1970, n. 898](#), nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del [codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12](#) del [decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 10 novembre 2014, n. 162](#).

26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina

dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto puo' essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine e' prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma

28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.

32. All'[articolo 86 del codice civile](#), dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

33. All'[articolo 124 del codice civile](#), dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».

34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).

35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#).

38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di



volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

41. La designazione di cui al comma 40 e' effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita' di redigerla, alla presenza di un testimone.

42. Salvo quanto previsto dall'[articolo 337-sexies del codice civile](#), in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facolta' di succedergli nel contratto.

45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parita' di condizioni, i conviventi di fatto.

46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del [codice civile](#), dopo l'articolo 230-bis e' aggiunto il seguente:

«Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata

al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

47. All'[articolo 712, secondo comma, del codice di procedura](#)

[civile](#), dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».

48. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'[articolo 404 del codice civile](#).

49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

52. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#).

53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:

- a) l'indicazione della residenza;
- b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in

comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacita' di lavoro professionale o casalingo;

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del [codice civile](#).

54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza puo' essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalita' di cui al comma 51.

55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal [codice in materia di protezione dei dati personali](#), di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), garantendo il rispetto della dignita' degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

56. Il contratto di convivenza non puo' essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

57. Il contratto di convivenza e' affetto da nullita' insanabile che puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;  
b) in violazione del comma 36;  
c) da persona minore di eta';  
d) da persona interdetta giudizialmente;  
e) in caso di condanna per il delitto di cui all'[articolo 88 del codice civile](#).

58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'[articolo 88 del codice civile](#), fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

59. Il contratto di convivenza si risolve per:

a) accordo delle parti;  
b) recesso unilaterale;  
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

d) morte di uno dei contraenti.

60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del [codice civile](#). Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto e' tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilita' esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita', deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonche' al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinche' provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

64. Dopo l'[articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218](#), e'

inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). - 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei

contraenti. Ai  
contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del  
luogo in  
cui la convivenza e' prevalentemente localizzata.

2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed  
internazionali  
che regolano il caso di cittadinanza plurima».

65. In caso di cessazione della convivenza di fatto,  
il giudice  
stabilisce il diritto del convivente di ricevere  
dall'altro  
convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno  
e non sia  
in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali  
casi, gli  
alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale  
alla durata  
della convivenza e nella misura determinata ai sensi  
dell'[articolo  
438, secondo comma, del codice civile](#). Ai fini della  
determinazione  
dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'[articolo 433  
del codice  
civile](#), l'obbligo alimentare del convivente di cui al  
presente comma  
e' adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1  
a 35 del  
presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni  
di euro  
per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in  
8 milioni  
di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno  
2019, in  
11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di  
euro per  
l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in  
17,9 milioni  
di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno  
2024 e in  
22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si  
provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3  
milioni di  
euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno  
2019, a 5  
milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per  
l'anno 2021,  
a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di  
euro per  
l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16  
milioni di  
euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione  
del Fondo  
per interventi strutturali di politica economica, di cui  
all'[articolo  
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#),

convertito,  
con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#);

b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere  
dall'anno 2017,  
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli

anni 2017  
e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte  
corrente  
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  
nell'ambito del  
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione  
«Fondi da  
ripartire» dello stato di previsione del Ministero  
dell'economia e  
delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente  
utilizzando  
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

67. Ai sensi dell'[articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'[articolo 21, comma 5, lettera b\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.

69. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 2016

Renzi, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e'  
stato redatto  
dall'amministrazione competente per materia.

ai sensi  
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo  
unico delle  
disposizioni sulla promulgazione delle  
leggi,  
sull'emanazione dei decreti del Presidente della  
Repubblica  
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  
italiana,  
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,  
al solo  
fine di facilitare la lettura delle disposizioni  
di legge  
modificate o alle quali e' operato il  
rinvio. Restano  
invariati il valore e l'efficacia degli atti  
legislativi  
qui trascritti.

Note all'art. 1:

Comma 1:

- Si riporta il testo degli articoli 2 e  
3 della

Costituzione:

«Art. 2. - La Repubblica riconosce e  
garantisce i  
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo  
sia nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua  
personalita', e  
richiede l'adempimento dei doveri  
inderogabili di

solidarieta' politica, economica e sociale.».

«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari  
dignita'

sociale e sono eguali davanti alla legge, senza  
distinzione

di sesso, di razza, di lingua, di religione; di  
opinioni

politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli  
ostacoli di

ordine economico e sociale, che, limitando di  
fatto la

liberta' e la uguaglianza dei cittadini,  
impediscono il

pieno sviluppo della persona umana e  
l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori  
all'organizzazione

politica, economica e sociale del Paese.».

Comma 4:

- Si riporta il testo dell'art. 87 del Codice  
civile:

«Art. 87 (Parentela, affinita',  
adozione). - Non

possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea  
retta;

2) i fratelli e le sorelle germani,  
consanguinei o



uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto

sussiste anche

nel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio

dichiarato

nullo o sciolto o per il quale e' stata

pronunziata la

cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo

grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi

discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante,

l'adottante

e il coniuge dell'adottato.

Il tribunale, su ricorso degli interessati,

con decreto

emesso in camera di consiglio, sentito il

pubblico

ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei

casi indicati

dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di

affiliazione.

L'autorizzazione puo' essere accordata anche

nel caso

indicato dal numero 4, quando l'affinita'

deriva da un

matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto e' notificato agli interessati e

al pubblico

ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi

quarto, quinto e

sesto dell'art. 84.».

Comma 5:

- Si riporta il testo degli articoli 65, 68,

119, 120,

123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del Codice

civile:

«Art. 65 (Nuovo matrimonio del coniuge). -

Divenuta

eseguibile la sentenza che dichiara la morte

presunta, il

coniuge puo' contrarre nuovo matrimonio.».

«Art. 68 (Nullita' del nuovo

matrimonio). - Il

matrimonio contratto a norma dell'art. 65 e'

nullo, qualora

la persona della quale fu dichiarata la morte

presunta

ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio

dichiarato

nullo.

La nullita' non puo' essere pronunziata nel

caso in cui

e' accertata la morte, anche se avvenuta in

una data

posteriore a quella del matrimonio.».

«Art. 119 (Interdizione). - Il matrimonio di chi e' stato interdetto per infermita' di mente puo' essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era gia' sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l'interdizione e' stata pronunciata posteriormente ma l'infermita' esisteva al tempo del matrimonio. Puo' essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non puo' essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi e' stata coabitazione per un anno.».

«Art. 120 (Incapacita' di intendere o di volere). - Il matrimonio puo' essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facolta' mentali.».

«Art. 123 (Simulazione). - Il matrimonio puo' essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L'azione non puo' essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.».

«Art. 125 (Azione del pubblico ministero). - L'azione di nullita' non puo' essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.».

«Art. 126 (Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio). - Quando e' proposta domanda di nullita' del matrimonio, il tribunale puo', su istanza di uno dei

coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; puo' ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.».

«Art. 127 (Intrasmissibilita' dell'azione). - L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio e' gia' pendente alla morte dell'attore.».

«Art. 128 (Matrimonio putativo). - Se il matrimonio e' dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullita', quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso e' stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita' derivante da cause esterne agli sposi.

Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullita' dipenda da incesto.

Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'art. 251.».

«Art. 129 (Diritti dei coniugi in buona fede). - Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo' disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'art. 155.».

«Art. 129-bis (Responsabilita' del coniuge in mala fede e del terzo). - Il coniuge al quale sia imputabile la nullita' del matrimonio, e' tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennita', anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennita' deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.

Il terzo al quale sia imputabile la nullita' del matrimonio e' tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio e' annullato, l'indennita' prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullita' del matrimonio e' solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennita'.».

Comma 7:

Si riporta il testo dell'art. 122, comma 3, numeri 2),

3) e 4), del Codice civile:

«Art. 122 (Violenza ed errore). - Commi 1. e 2.

(Omissis).

L'errore sulle qualita' personali e' essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché

l'errore riguardi:

1) (Omissis).

2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non puo' essere proposta prima che la sentenza sia divenuta

irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza

abituale o  
professionale;  
4) la circostanza che l'altro coniuge  
sia stato  
condannato per delitti concernenti la  
prostituzione a pena  
non inferiore a due anni. L'azione di  
annullamento non puo'  
essere proposta prima che la condanna sia  
divenuta  
irrevocabile;  
(Omissis).».

Comma 13:

- Si riporta il testo degli articoli 162,  
163, 164 e  
166 del Codice civile:  
«Art. 162 (Forma delle convenzioni  
matrimoniali). - Le  
convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate  
per atto

pubblico sotto pena di nullita'.

La scelta del regime di separazione puo'  
anche essere  
dichiarata nell'atto di celebrazione del  
matrimonio.

Le convenzioni possono essere stipulate in  
ogni tempo,  
ferme restando le disposizioni dell'art. 194.

Le convenzioni matrimoniali non possono  
essere opposte  
ai terzi quando a margine dell'atto di  
matrimonio non  
risultano annotati la data del contratto, il  
notaio rogante  
e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta  
di cui al  
secondo comma.».

«Art. 163 (Modifica delle convenzioni). - Le  
modifiche  
delle convenzioni matrimoniali, anteriori o  
successive al  
matrimonio, non hanno effetto se l'atto  
pubblico non e'  
stipulato col consenso di tutte le persone che  
sono state  
parti nelle convenzioni medesime, o dei loro  
eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito  
con atto  
pubblico alla modifica delle convenzioni, questa  
produce i  
suoi effetti se le altre parti  
esprimono anche  
successivamente il loro consenso, salva  
l'omologazione del  
giudice. L'omologazione puo' essere chiesta da  
tutte le  
persone che hanno partecipato alla  
modifica delle  
convenzioni o dai loro eredi.  
Le modifiche convenute e la sentenza di  
omologazione

hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne  
e' fatta

annotazione in margine all'atto del matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta a  
margine della

trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove  
questa sia

richiesta a norma degli articoli 2643 e  
seguenti.».

«Art. 164 (Simulazione delle convenzioni  
matrimoniali).

- E' consentita ai terzi la prova della  
simulazione delle  
convenzioni matrimoniali.

Le controdiichiarazioni scritte possono aver  
effetto nei

confronti di coloro tra i quali sono intervenute,  
solo se

fatte con la presenza ed il simultaneo consenso  
di tutte le

persone che sono state parti nelle  
convenzioni

matrimoniali.».

«Art. 166 (Capacita' dell'inabilitato). -  
Per la

validita' delle stipulazioni e delle donazioni,  
fatte nel

contratto di matrimonio dall'inabilitato o da  
colui contro

il quale e' stato promosso giudizio di  
inabilitazione, e'

necessaria l'assistenza del curatore gia'  
nominato. Se

questi non e' stato ancora nominato, si  
provvede alla

nomina di un curatore speciale.».

- Si riporta la rubrica relativa alle sezioni  
II, III,

IV, V e VI del capo IV del titolo VI del primo  
libro del

Codice civile:

«Titolo VI - Del matrimonio

Capo VI - Del regime patrimoniale della  
famiglia

Sezione II - Del fondo patrimoniale;

Sezione III -

Della comunione legale; Sezione IV - Della  
comunione

convenzionale; Sezione V - Del regime di  
separazione dei

beni; Sezione VI - Dell'impresa familiare.».

Comma 14:

- Si riporta il testo dell'art. 342-ter  
del Codice

civile:

«Art. 342-ter (Contenuto degli ordini di  
protezione). -

Con il decreto di cui all'art. 342-bis il giudice  
ordina al

coniuge o convivente, che ha tenuto la  
condotta

pregiudizievole, la cessazione della stessa

condotta e  
dispone l'allontanamento dalla casa familiare del  
coniuge o  
del convivente che ha tenuto la condotta  
pregiudizievole  
prescrivendogli altresì, ove occorra, di non  
avvicinarsi  
ai luoghi abitualmente frequentati  
dall'istante, ed in  
particolare al luogo di lavoro, al domicilio  
della famiglia  
d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi  
coniunti  
o di altre persone ed in prossimità dei  
luoghi di  
istruzione dei figli della coppia, salvo che  
questi non  
debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze  
di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove  
occorra  
l'intervento dei servizi sociali del territorio  
o di un  
centro di mediazione familiare, nonché delle  
associazioni  
che abbiano come fine statutario il  
sostegno e  
l'accoglienza di donne e minori o di altri  
soggetti vittime  
di abusi e maltrattati; il pagamento  
periodico di un  
assegno a favore delle persone conviventi che,  
per effetto  
dei provvedimenti di cui al primo comma,  
rimangono prive di  
mezzi adeguati, fissando modalità e termini di  
versamento  
e prescrivendo, se del caso, che la somma  
sia versata  
direttamente all'avente diritto dal datore  
di lavoro  
dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione  
allo stesso  
spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi  
di cui ai  
precedenti commi, stabilisce la durata  
dell'ordine di  
protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta  
esecuzione  
dello stesso. Questa non può essere superiore a  
un anno e  
può essere prorogata, su istanza di parte,  
soltanto se  
ricorrano gravi motivi per il tempo  
strettamente  
necessario.

Con il medesimo decreto il giudice  
determina le  
modalità di attuazione. Ove sorgano  
difficoltà o  
contestazioni in ordine all'esecuzione, lo

stesso giudice  
provvede con decreto ad emanare i  
provvedimenti piu'  
opportuni per l'attuazione, ivi compreso  
l'ausilio della  
forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.».

Comma 17:

- Si riporta il testo degli articoli 2118 e  
2120 del

Codice civile:

«Art. 2118 (Recesso dal contratto  
a tempo  
indeterminato). - Ciascuno dei contraenti puo'  
recedere dal  
contratto di lavoro a tempo indeterminato,  
dando il  
preavviso nel termine e nei modi stabiliti  
[dalle norme  
corporative], dagli usi o secondo equita'.  
In mancanza di preavviso, il recedente e'  
tenuto verso  
l'altra parte a un'indennita' equivalente  
all'importo della  
retribuzione che sarebbe spettata per il  
periodo di  
preavviso.

La stessa indennita' e' dovuta dal datore di  
lavoro nel  
caso di cessazione del rapporto per morte del  
prestatore di  
lavoro.».

«Art. 2120 (Disciplina del trattamento  
di fine  
rapporto). - In ogni caso di cessazione del  
rapporto di  
lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha  
diritto ad  
un trattamento di fine rapporto. Tale  
trattamento si  
calcola sommando per ciascun anno di servizio  
una quota  
pari e comunque non superiore  
all'importo della  
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per  
13,5. La  
quota e' proporzionalmente ridotta per le  
frazioni di anno,  
computandosi come mese intero le frazioni di mese  
uguali o  
superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti  
collettivi la  
retribuzione annua, ai fini del comma precedente,  
comprende  
tutte le somme, compreso l'equivalente delle  
prestazioni in  
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di  
lavoro, a  
titolo non occasionale e con esclusione di  
quanto e'  
corrisposto a titolo di rimborso spese.  
In caso di sospensione della prestazione di



lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessita'

di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli

effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste

dai contratti collettivi o da patti individuali. I

contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di prioritá per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.».

Comma 19:

Il Titolo XIII del primo libro del Codice civile reca:  
«Degli alimenti».

- Si riporta il testo degli articoli 116, comma 1, 146, 2647, 2653, comma 1, numero 4), e 2659 del Codice civile:

«Art. 116 (Matrimonio dello straniero nella Repubblica). - Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio nonche' un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Commi 2. e 3. (Omissis).».

«Art. 146 (Allontanamento dalla residenza familiare). - Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 e' sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di

separazione o di  
annullamento o di scioglimento o di  
cessazione degli  
effetti civili del matrimonio costituisce giusta  
causa di  
allontanamento dalla residenza familiare.  
Il giudice può, secondo le circostanze,  
ordinare il  
sequestro dei beni del coniuge allontanatosi,  
nella misura  
atta a garantire l'adempimento degli obblighi  
previsti  
dagli articoli 143, terzo comma, e 147.».

«Art. 2647 (Costituzione del fondo  
patrimoniale e  
separazione di beni). - Devono essere trascritti,  
se hanno  
per oggetto beni immobili, la costituzione  
del fondo  
patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che  
escludono i  
beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli  
atti e i  
provvedimenti di scioglimento della comunione,  
gli atti di  
acquisto di beni personali a norma delle lettere  
c), d), e)  
ed f) dell'art. 179, a carico, rispettivamente,  
dei coniugi  
titolari del fondo patrimoniale o del coniuge  
titolare del  
bene escluso o che cessa di far parte della  
comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente  
comma devono  
essere eseguite anche relativamente ai beni  
immobili che  
successivamente entrano a far parte del  
patrimonio  
familiare o risultano esclusi dalla  
comunione tra i  
coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante  
dal fondo  
patrimoniale costituito per testamento deve  
essere eseguita  
d'ufficio dal conservatore  
contemporaneamente alla  
trascrizione dell'acquisto a causa di morte.».

«Art. 2653 (Altre domande e atti  
soggetti a  
trascrizione a diversi effetti). - Devono  
parimenti essere  
trascritti:

1) - 2) - 3) (Omissis).  
4) le domande di separazione degli immobili  
dotali e  
quelle di scioglimento della comunione tra  
coniugi avente  
per oggetto beni immobili.

La sentenza che pronunzia la  
separazione o lo

scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione; 5) (Omissis).».

«Art. 2659 (Nota di trascrizione). - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

- 1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i condomini devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale;
  - 2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
  - 3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
  - 4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826, nonché, nel caso previsto dall'art. 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione.
- Se l'acquisto, la rinuncia o la

modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto.».

- La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O.

Comma 21:

- Si riporta la rubrica del capo III e X del titolo I, del titolo II e del capo II e V-bis del titolo IV del libro

secondo del Codice civile:

«TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni

Capo III - Dell'indegnita'; Capo X - Dei legittimari

TITOLO II - Delle successioni legittime

TITOLO IV - Della divisione

Capo II - Della collazione; Capo V-bis. - Del patto di famiglia.».

Comma 23:

- Si riporta il testo dell'art. 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio):

«Art. 3 - 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio,

l'altro coniuge e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con piu' sentenze, per uno o piu' delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui

agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneita' a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale e' ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneita' del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) (Omissis);

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si e' concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione

degli effetti civili del matrimonio ritiene che  
nei fatti  
commessi sussistano gli elementi  
costitutivi e le  
condizioni di punibilita' dei delitti stessi;  
d) il procedimento penale per incesto si e'  
concluso  
con sentenza di proscioglimento o di  
assoluzione che  
dichiari non punibile il fatto per mancanze di  
pubblico  
scandalo;  
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha  
ottenuto  
all'estero l'annullamento o lo scioglimento del  
matrimonio  
o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;  
f) - g) (Omissis).».

Comma 25:

- Si riporta il testo degli articoli 4, 5,  
commi 1 e da  
5 a 11, degli articoli 8, 9, 9-bis, 10, 12-  
bis, 12-ter,  
12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della citata  
legge 1°  
dicembre 1970, n. 898:  
«Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo  
scioglimento o  
la cessazione degli effetti civili del  
matrimonio si  
propone al tribunale del luogo dell'ultima  
residenza comune  
dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo  
in cui il  
coniuge convenuto ha residenza o domicilio.  
Qualora il  
coniuge convenuto sia residente all'estero o  
risulti  
irreperibile, la domanda si propone al tribunale  
del luogo  
di residenza o di domicilio del ricorrente e,  
se anche  
questi e' residente all'estero, a qualunque  
tribunale della  
Repubblica. La domanda congiunta puo' essere  
proposta al  
tribunale del luogo di residenza o di domicilio  
dell'uno o  
dell'altro coniuge.  
2. La domanda si propone con ricorso,  
che deve  
contenere l'esposizione dei fatti e degli  
elementi di  
diritto sui quali la domanda di scioglimento del  
matrimonio  
o di cessazione degli effetti civili dello  
stesso e'  
fondata.  
3. Del ricorso il cancelliere da'  
comunicazione  
all'ufficiale dello stato civile del luogo  
dove il

matrimonio fu trascritto per l'annotazione  
in calce  
all'atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata  
l'esistenza di  
figli di entrambi i coniugi.

5. Il presidente del tribunale, nei  
cinque giorni  
successivi al deposito in cancelleria, fissa con  
decreto la  
data di comparizione dei coniugi davanti a se',  
che deve  
avvenire entro novanta giorni dal deposito del  
ricorso, il  
termine per la notificazione del ricorso e del  
decreto ed  
il termine entro cui il coniuge convenuto puo'  
depositare  
memoria difensiva e documenti. Il presidente  
nomina un  
curatore speciale quando il convenuto e' malato  
di mente o  
legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria  
difensiva sono  
allegate le ultime dichiarazioni dei  
redditi  
rispettivamente presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti al  
presidente del  
tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati  
motivi, e  
con l'assistenza di un difensore. Se il  
ricorrente non si  
presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.  
Se non si  
presenta il coniuge convenuto, il presidente  
puo' fissare  
un nuovo giorno per la comparizione,  
ordinando che la  
notificazione del ricorso e del decreto gli sia  
rinnovata.

All'udienza di comparizione, il presidente deve  
sentire i  
coniugi prima separatamente poi congiuntamente,  
tentando di  
conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il  
presidente fa  
redigere processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il  
presidente,  
sentiti i coniugi e i rispettivi difensori  
nonche',  
disposto l'ascolto del figlio minore che abbia  
compiuto gli  
anni dodici e anche di eta' inferiore ove  
capace di  
discernimento, da', anche d'ufficio, con  
ordinanza i  
provvedimenti temporanei e urgenti che reputa  
opportuni  
nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina



il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'art. 163-bis del codice di procedura civile ridotti a meta'.

10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'art. 184 del medesimo codice.

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'art. 10.

13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva.

15. L'appello e' deciso in camera di consiglio.

16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, e' proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.».

«Art. 5. - 1. Il Tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione

della sentenza.

Commi da 2. a 4. (Omissis).

5. La sentenza e' impugnabile da ciascuna delle parti.

Il pubblico ministero puo' ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo' procurarseli per ragioni oggettive.

7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale puo', in caso di palese iniquita', escludere la previsione con motivata decisione.

8. Su accordo delle parti la corresponsione puo' avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non puo' essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore

di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.

10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.».

«Art. 8. - 1. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio puo' imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

2. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, puo' notificare il provvedimento in cui e' stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute gli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.

5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei

confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione.

6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno.

Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6.».

«Art. 9. - 1. Qualora sopravvengono giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del

pubblico ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalita' dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilita', il coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilita', sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilita', una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti e' attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano piu' persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonche' a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilita'.

5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilita' o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi

diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie  
la domanda  
non pregiudica la tutela, nei confronti dei  
beneficiari,  
degli aventi diritto pretermessi, salva  
comunque  
l'applicabilità delle sanzioni penali per le  
dichiarazioni  
mendaci.».

«Art. 9-bis. - 1. A colui al quale  
è stato  
riconosciuto il diritto alla corresponsione  
periodica di  
somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora  
versi in stato  
di bisogno, il Tribunale, dopo il decesso  
dell'obbligato,  
può attribuire un assegno periodico a carico  
dell'eredità  
tenendo conto dell'importo di quelle somme,  
della entità  
del bisogno, dell'eventuale pensione di  
reversibilità,  
delle sostanze ereditarie, del numero e della  
qualità  
degli eredi e delle loro condizioni economiche.  
L'assegno  
non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti  
dall'art.

5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

2. Su accordo delle parti la  
corresponsione  
dell'assegno può avvenire in unica soluzione.  
Il diritto  
all'assegno si estingue se il beneficiario passa  
a nuove  
nozze o viene meno il suo stato di bisogno.  
Qualora risorga  
lo stato di bisogno l'assegno può essere  
nuovamente  
attribuito.».

«Art. 10. - 1. La sentenza che  
pronuncia lo  
scioglimento o la cessazione degli effetti  
civili del  
matrimonio, quando sia passata in giudicato,  
deve essere

trasmessa in copia autentica, a cura del  
cancelliere del  
tribunale o della Corte che l'ha emessa,  
all'ufficiale  
dello stato civile del comune in cui il  
matrimonio fu  
trascritto, per le annotazioni e le ulteriori  
incombenze di

cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. Lo scioglimento e la cessazione degli  
effetti civili  
del matrimonio, pronunciati nei casi  
rispettivamente  
previsti dagli articoli 1 e 2 della presente  
legge, hanno

efficacia, a tutti gli effetti civili,  
dal giorno  
dell'annotazione della sentenza.».

«Art. 12-bis. - 1. Il coniuge nei cui  
confronti sia  
stata pronunciata sentenza di scioglimento o di  
cessazione  
degli effetti civili del matrimonio ha  
diritto, se non  
passato a nuove nozze e in quanto sia titolare  
di assegno  
ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale  
dell'indennita' di  
fine rapporto percepita dall'altro coniuge  
all'atto della  
cessazione del rapporto di lavoro anche se  
l'indennita'  
viene a maturare dopo la sentenza.

2. Tale percentuale e' pari al quaranta  
per cento  
dell'indennita' totale riferibile agli anni  
in cui il  
rapporto di lavoro e' coinciso con il  
matrimonio.».

«Art. 12-ter. - 1. In caso di genitori  
rispetto ai  
quali sia stata pronunciata sentenza di  
scioglimento o di  
cessazione degli effetti civili del matrimonio,  
la pensione  
di reversibilita' spettante ad essi per la  
morte di un  
figlio deceduto per fatti di servizio e'  
attribuita  
automaticamente dall'ente erogante in parti  
eguali a  
ciascun genitore.

2. Alla morte di uno dei genitori, la quota  
parte di  
pensione si consolida automaticamente in favore  
dell'altro.

3. Analogamente si provvede, in presenza  
della predetta  
sentenza, per la pensione di reversibilita'  
spettante al  
genitore del dante causa secondo le  
disposizioni di cui  
agli articoli 83 e 87 del decreto del  
Presidente della  
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.».

«Art. 12-quater. - 1. Per le cause relative  
ai diritti  
di obbligazione di cui alla presente legge e'  
competente  
anche il giudice del luogo in cui deve essere  
eseguita  
l'obbligazione dedotta in giudizio.».

«Art. 12-quinquies. - 1. Allo straniero,  
coniuge di  
cittadina italiana, la legge nazionale del  
quale non  
disciplina lo scioglimento o la cessazione



degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.».

«Art. 12-sexies. - 1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.».

- Si riporta il testo degli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile):

«Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio). - 1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'art. 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero

economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa

irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti,

l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica

presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde

all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilita' di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci

giorni,  
all'ufficiale dello stato civile del Comune  
in cui il  
matrimonio fu iscritto o trascritto, copia,  
autenticata  
dallo stesso, dell'accordo munito delle  
certificazioni di  
cui all'art. 5.

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al  
comma 3,  
terzo periodo, e' applicata la sanzione  
amministrativa  
pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla  
irrogazione  
della sanzione di cui al periodo che precede e'  
competente  
il Comune in cui devono essere eseguite le  
annotazioni  
previste dall'art. 69 del decreto del  
Presidente della  
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della  
Repubblica 3  
novembre 2000, n. 396, sono apportate le  
seguenti  
modificazioni:

a) all'art. 49, comma 1, dopo la  
lettera g) e'  
inserita la seguente:

«g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di  
convenzione  
di negoziazione assistita da uno o piu'  
avvocati ovvero  
autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di  
raggiungere  
una soluzione consensuale di cessazione  
degli effetti  
civili del matrimonio e di scioglimento del  
matrimonio»;

b) all'art. 63, comma 2, dopo la  
lettera h) e'  
aggiunta la seguente:

«h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di  
convenzione  
di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati  
conclusi  
tra coniugi al fine di raggiungere una  
soluzione  
consensuale di separazione personale, di  
cessazione degli  
effetti civili del matrimonio, di  
scioglimento del  
matrimonio, nonche' di modifica delle  
condizioni di  
separazione o di divorzio»;

c) all'art. 69, comma 1, dopo la  
lettera d) e'  
inserita la seguente:

«d-bis) degli accordi raggiunti a  
seguito di  
convenzione di negoziazione assistita da uno  
o piu'

avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi  
al fine  
di raggiungere una soluzione consensuale di  
separazione  
personale, di cessazione degli effetti  
civili del  
matrimonio, di scioglimento del matrimonio;»».

«Art. 12 (Separazione consensuale, richiesta  
congiunta  
di scioglimento o di cessazione degli effetti  
civili del  
matrimonio e modifica delle condizioni di  
separazione o di  
divorzio innanzi all'ufficiale dello stato  
civile). - 1. I  
coniugi possono concludere, innanzi al  
sindaco, quale  
ufficiale dello stato civile a norma  
dell'art. 1 del  
decreto del Presidente della Repubblica 3  
novembre 2000, n.  
396, del comune di residenza di uno di loro o  
del comune  
presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di  
matrimonio,  
con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un  
accordo di  
separazione personale ovvero, nei casi di cui  
all'art. 3,  
primo comma, numero 2), lettera b), della legge  
1° dicembre  
1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione  
degli effetti  
civili del matrimonio, nonche' di modifica delle  
condizioni  
di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente  
articolo non si  
applicano in presenza di figli minori, di figli  
maggioirenni  
incapaci o portatori di handicap grave ai sensi  
dell'art.

3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  
104, ovvero  
economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da  
ciascuna  
delle parti personalmente, con l'assistenza  
facoltativa di  
un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono  
separarsi  
ovvero far cessare gli effetti civili del  
matrimonio o  
ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra  
di esse  
concordate. Allo stesso modo si procede per la  
modifica  
delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'accordo  
non puo' contenere patti di trasferimento  
patrimoniale.

L'atto contenente l'accordo e' compilato e

sottoscritto  
immediatamente dopo il ricevimento delle  
dichiarazioni di  
cui al presente comma. L'accordo tiene  
luogo dei  
provvedimenti giudiziali che definiscono, nei  
casi di cui  
al comma 1, i procedimenti di separazione  
personale, di  
cessazione degli effetti civili del  
matrimonio, di  
scioglimento del matrimonio e di modifica delle  
condizioni  
di separazione o di divorzio. Nei soli casi di  
separazione  
personale, ovvero di cessazione degli effetti  
civili del  
matrimonio o di scioglimento del matrimonio  
secondo  
condizioni concordate, l'ufficiale dello  
stato civile,  
quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li  
invita a  
comparire di fronte a se' non prima di trenta  
giorni dalla  
ricezione per la conferma dell'accordo anche ai  
fini degli  
adempimenti di cui al comma 5. La mancata  
comparizione  
equivale a mancata conferma dell'accordo.

4. All'art. 3, al secondo capoverso della  
lettera b)  
del numero 2 del primo comma della legge 1°  
dicembre 1970,  
n. 898, dopo le parole "trasformato in  
consensuale" sono  
aggiunte le seguenti: ", ovvero dalla data  
certificata  
nell'accordo di separazione raggiunto a  
seguito di  
convenzione di negoziazione assistita da un  
avvocato ovvero  
dalla data dell'atto contenente l'accordo di  
separazione  
concluso innanzi all'ufficiale dello stato  
civile."

5. Al decreto del Presidente della  
Repubblica 3  
novembre 2000, n. 396 sono apportate le  
seguenti

modificazioni:

a) all'art. 49, comma 1, dopo la lettera  
g-bis), e'  
aggiunta la seguente lettera: "g-ter) gli  
accordi di  
scioglimento o di cessazione degli effetti  
civili del  
matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato  
civile";

b) all'art. 63, comma 1, dopo la  
lettera g), e'  
aggiunta la seguente lettera: "g-ter) gli

accordi di  
separazione personale, di scioglimento o di  
cessazione  
degli effetti civili del matrimonio ricevuti  
dall'ufficiale  
dello stato civile, nonche' di modifica delle  
condizioni di  
separazione o di divorzio";

c) all'art. 69, comma 1, dopo la lettera  
d-bis), e'  
aggiunta la seguente lettera: "d-ter) degli  
accordi di  
separazione personale, di scioglimento o di  
cessazione  
degli effetti civili del matrimonio ricevuti  
dall'ufficiale  
dello stato civile".

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8  
giugno 1962,  
n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali  
inserire il  
seguente punto: "11-bis) Il diritto fisso da  
esigere da  
parte dei comuni all'atto della conclusione  
dell'accordo di  
separazione personale, ovvero di  
scioglimento o di  
cessazione degli effetti civili del matrimonio,  
nonche' di  
modifica delle condizioni di separazione o di  
divorzio,  
ricevuto dall'ufficiale di stato civile del  
comune non puo'  
essere stabilito in misura superiore all'imposta  
fissa di  
bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio  
dall'art.

4 della tabella allegato A) al decreto del  
Presidente della  
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.".

7. Le disposizioni del presente articolo si  
applicano a  
decorrere dal trentesimo giorno successivo  
all'entrata in  
vigore della legge di conversione del presente  
decreto.».

Comma 32:

- Si riporta il testo dell'art. 86 del  
Codice civile,  
come modificato dalla presente legge:  
«Art. 86 (Liberta' di stato). - Non puo'  
contrarre  
matrimonio chi e' vincolato da un matrimonio o da  
un'unione  
civile tra persone dello stesso sesso  
precedente.».

Comma 33:

- Si riporta il testo dell'art. 124 del  
Codice civile,  
come modificato dalla presente legge:  
«Art. 124 (Vincolo di precedente  
matrimonio). - Il

coniuge puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso dell'altro coniuge; se si oppone la nullita' del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.».

Comma 37:

- Si riporta il testo degli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento

anagrafico della popolazione residente):

«Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1.

Agli effetti

anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone

legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita',

adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed

aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica puo' essere

costituita da

una sola persona.».

«Art. 13 (Dichiarazioni anagrafiche). -

1. Le

dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di

cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i

seguenti fatti:

a) (Omissis);

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova

convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione

della famiglia o della convivenza;

(Omissis).».

Comma 42:

- Si riporta il testo dell'art. 337-sexies del Codice

civile:

«Art. 337-sexies (Assegnazione della casa familiare e

prescrizioni in tema di residenza). - Il godimento della

casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto

dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice

tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i

genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il

diritto al godimento della casa familiare viene meno nel

caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare

stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e' obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta' di reperire il soggetto.».

Comma 47:

- Si riporta il testo dell'art. 712 del Codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 712 (Forma della domanda). - La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale e' proposta ha residenza o domicilio.

Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e' fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.».

Comma 48:

- Si riporta il testo dell'art. 404 del Codice civile:

«Art. 404 (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.».

Comma 52:



- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7  
del citato  
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  
1989, n.  
223:

«Art. 5 (Convivenza anagrafica). - 1.  
Agli effetti  
anagrafici per convivenza s'intende un insieme  
di persone  
normalmente coabitanti per motivi religiosi, di  
cura, di  
assistenza, militari, di pena e simili,  
aventi dimora  
abituale nello stesso comune.  
2. Le persone addette alla convivenza per  
ragioni di  
impiego o di lavoro, se vi convivono  
abitualmente, sono  
considerate membri della convivenza,  
purche' non  
costituiscono famiglie a se stanti.  
3. Le persone ospitate anche abitualmente in  
alberghi,  
locande, pensioni e simili non costituiscono  
convivenza  
anagrafica.».

«Art. 7 (Iscrizioni anagrafiche).- 1.  
L'iscrizione  
nell'anagrafe della popolazione residente viene  
effettuata:  
a) per nascita, presso il comune di  
residenza dei  
genitori o presso il comune di residenza  
della madre  
qualora i genitori risultino residenti in comuni  
diversi,  
ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel  
comune ove e'  
residente la persona o la convivenza cui il nato  
e' stato  
affidato;  
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;  
c) per trasferimento di residenza  
dall'estero  
dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure  
accertato  
secondo quanto e' disposto dall'art. 15,  
comma 1, del  
presente regolamento, anche tenuto conto delle  
particolari  
disposizioni relative alle persone senza fissa  
dimora di  
cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24  
dicembre 1954,  
n. 1228, nonche' per mancanza di precedente  
iscrizione.  
2. Per le persone gia' cancellate per  
irreperibilita' e  
successivamente ricomparse devesi procedere  
a nuova  
iscrizione anagrafica.  
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno

l'obbligo  
di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la  
dichiarazione di  
dimora abituale nel comune di residenza, entro  
sessanta  
giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno,  
corredata dal  
permesso medesimo e, comunque, non decadono  
dall'iscrizione  
nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

Per gli  
stranieri muniti di carta di soggiorno, il  
rinnovo della  
dichiarazione di dimora abituale e'  
effettuato entro  
sessanta giorni dal rinnovo della carta di  
soggiorno.

L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda  
anagrafica  
dello straniero, dandone comunicazione al  
questore.

4. Il registro di cui all'art. 2, comma  
quinto, della  
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' tenuto dal  
Ministero  
dell'interno presso la prefettura di Roma. Il  
funzionario  
incaricato della tenuta di tale registro ha i  
poteri e i  
doveri dell'ufficiale di anagrafe.».

Comma 55:

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
196 (Codice  
in materia di protezione dei dati personali), e'  
pubblicato  
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,  
S.O.

Comma 57:

- Si riporta il testo dell'art. 88 del Codice  
civile:

«Art. 88 (Delitto). - Non possono contrarre  
matrimonio  
tra loro le persone delle quali l'una e' stata  
condannata  
per omicidio consumato o tentato sul coniuge  
dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio  
ovvero fu  
ordinata la cattura, si sospende la  
celebrazione del  
matrimonio fino a quando non e' pronunciata  
sentenza di  
proscioglimento.».

Comma 64:

- La legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma  
del sistema  
italiano di diritto internazionale privato), e'  
pubblicata  
nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1995, n. 128,  
S.O.

Comma 65:

- Si riporta il testo degli articoli 433 e

438, comma

2, del Codice civile:

«Art. 433 (Persone obbligate). -

All'obbligo di

prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli, anche adottivi, e, in loro  
mancanza, i

discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli  
ascendenti

prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o  
unilaterali, con

precedenza dei germani sugli unilaterali.».

«Art. 438 (Misura degli alimenti). - 1.

(Omissis).

Essi devono essere assegnati in proporzione

del bisogno

di chi li domanda e delle condizioni economiche

di chi deve

somministrarli. Non devono tuttavia superare

quanto sia

necessario per la vita dell'alimentando,

avuto però

riguardo alla sua posizione sociale.

3. (Omissis).».

Comma 66:

- Si riporta il testo dell'art. 10,  
comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  
convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  
n. 307

(Disposizioni urgenti in materia fiscale e  
di finanza

pubblica):

«Art. 10 (Proroga di termini in materia di  
definizione

di illeciti edilizi). - Commi da 1. a 4.

(Omissis).

5. Al fine di agevolare il

perseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica, anche mediante  
interventi

volti alla riduzione della pressione fiscale,  
nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e  
delle finanze

e' istituito un apposito "Fondo per interventi  
strutturali

di politica economica", alla cui costituzione  
concorrono le

maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  
euro per

l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

Comma 67:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma  
12, della

citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).  
- Commi  
da 1. a 11. (Omissis).  
12. La clausola di salvaguardia di cui al  
comma 1 deve  
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare  
le misure  
di riduzione delle spese o di aumenti di  
entrata, con  
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel  
caso si  
verifichino o siano in procinto di verificarsi  
scostamenti  
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al  
fine della  
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  
apposito  
monitoraggio, il Ministro dell'economia e  
delle finanze  
adotta, sentito il Ministro competente, le misure  
indicate  
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle  
Camere con  
apposita relazione. La relazione espone le cause  
che hanno  
determinato gli scostamenti, anche ai fini della  
revisione  
dei dati e dei metodi utilizzati per la  
quantificazione  
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.  
Commi 13. e 14. (Omissis).».  
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma  
5, della  
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:  
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - Commi da  
1. a 4.  
(Omissis).  
5. Nell'ambito di ciascun programma le  
spese si  
ripartiscono in:  
a) spese non rimodulabili;  
b) spese rimodulabili.  
Commi da 6. a 18. (Omissis).».